

# Infoleg CRP News

Direzione Processo Legislativo  
Silvia Bertini

Settore Studi  
Documentazione e  
Supporto Giuridico Legale  
Aurelia Jannelli



**InfolegCrpNews**

A cura di:  
Maria Morello,  
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:  
Simonetta Morreale

**12 MAGGIO 2015**



## **SOMMARIO**

<b>AMBIENTE</b>	<b>3</b>
<i>Gestione Rifiuti</i>	3
<i>Contenimento del consumo del suolo</i>	3
<b>CONTRATTI</b>	<b>4</b>
<i>Contratti pubblici</i>	4
<b>CULTURA – BENI CULTURALI</b>	<b>5</b>
<b>DIRITTO COSTITUZIONALE</b>	<b>5</b>
<i>Il tema della famiglia</i>	5
<b>GIUSTIZIA</b>	<b>6</b>
<i>La nuova legge sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati</i>	6
<b>ELEZIONI</b>	<b>6</b>
<i>Approvata la nuova legge elettorale denominata "Italicum"</i>	6
<b>ENTI LOCALI</b>	<b>7</b>
<i>Riforma costituzionale degli Enti Locali</i>	7
<b>LAVORO</b>	<b>8</b>
<i>Domanda ed offerta di lavoro</i>	8
<b>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>9</b>
<i>Assenze nella P.A.</i>	9
<i>Pubblica Amministrazione</i>	9
<b>REGIONI</b>	<b>10</b>
<i>DDL n. 1872 della Regione dell'Umbria del 24/04/2015 "Istituzione dell'Agenzia regionale del Lavoro".</i>	10
<i>L.R. PUGLIA 23 marzo 2015 n. 12 "Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno"</i>	11

## AMBIENTE

### Gestione Rifiuti

Nell'approfondimento intitolato "Aggiornamenti comunitari e confusione nazionale nella classificazione dei codici a specchio", a cura di Vittorio Giampietro, studio tecnico Ing. Vittorio Giampietro, pubblicato sulla rivista "Ambiente & Sviluppo" n. 5 del 2015, a pag. 277, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si illustrano, in prima lettura, le più importanti novità intervenute in tema di classificazione dei rifiuti, introdotte dal Regolamento (UE) della Commissione n. 1357/2014 e dalla decisione della Commissione n. 2014/955/UE, entrambe del 18 dicembre 2014, nonché dall'art. 13, comma 5, lett. b-bis, della legge n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014, c.d. Decreto Crescita, con particolare riferimento alla classificazione dei codici a specchio. Si informa, in proposito, che tali novità si collocano in un dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che verte tra due posizioni che possono così essere riassunte: - *la pericolosità dei rifiuti a specchio deve essere accertata (soprattutto al fine d'accertare eventuali responsabilità penali), mediante*

*analisi chimiche idonee ; - si presume ab origine una pericolosità degli stessi rifiuti, salvo prova contraria esaustiva, vale a dire salvo l'esecuzione di analisi chimiche complete, che dimostrino l'assenza di pericolo.*

Il contrasto insorto tra le due differenti posizioni sembrava essersi risolto a favore della prima tesi, ma vive attualmente un nuovo fermento, che sembra invertire le sorti della contesa, tramite una modifica del TUA, con effetti dirimpenti relativi alla classificazione e gestione dei rifiuti. Il nostro legislatore, a differenza di quelli europei, si è orientato in modo diverso, introducendo molteplici margini di incertezza e, perciò di serio pericolo per gli operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti.

Nel testo, l'autore, in particolare, si sofferma sui seguenti punti: la procedura comunitaria di classificazione del rifiuto; le novità del Regolamento n. 1357/2014; la decisione n. 2014/955/UE e sull'intervento del Decreto Crescita (D.L. 91/2014).

### Contenimento del consumo del suolo

Nell'articolo intitolato "Prospettive per un inquadramento giuridico dell'interesse al contenimento del consumo di suolo", a cura di Cosimo Gabbani, allievo ordinario del settore di giurisprudenza della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, si sottolinea che, sono attualmente all'esame della Commissione Ambiente della Camera due testi unificati, che corrispondono a due diverse impostazioni dottrinali. Infatti da una parte vi sono progetti presentati da alcune forze parlamentari; questi ultimi considerano il suolo anche bene ambientale, attuano la sua tutela attraverso strumenti normativi propri del governo del territorio e della disciplina paesaggistica e avanzano norme in favore di un'edilizia di recupero e riassetto dei centri già urbanizzati. Invece, dall'altra parte vi è un secondo testo unificato, che

funzionalizza la tutela del bene ambientale suolo ad un rilancio dell'agricoltura. Sull'argomento si segnala anche l'intervento normativo della Regione Toscana che ha approvato una nuova legge sul governo del territorio: la L.R. Toscana n. 65 del 2014. La medesima assume un aspetto peculiare perché corregge quelle disposizioni regionali, racchiuse nella l.r. 1/2005 recante già norme per il governo del territorio, che avrebbero dovuto assicurare un minor consumo di suolo e che invece si sono dimostrate inefficaci.

Il tema del "consumo del suolo pubblico" è d'interesse sia in ambito nazionale sia in ambito europeo.

L'autore persegue l'obiettivo di indagare la riconducibilità delle norme vigenti, tese al contenimento del consumo di suolo, al

sistema delle norme costituzionali che tutelano l'ambiente.

A tal fine si esamina la questione centrale del riparto di competenze fra Stato e Regioni concernente la suddetta materia. In particolare nel testo, ogni disposizione viene analizzata sotto il profilo della tecnica utilizzata per attuare e proteggere l'interesse pubblico al minor consumo di suolo con lo scopo prioritario di comprendere come venga operata la composizione fra quest'ultimo interesse e gli altri interessi, pubblici e privati, che si contrappongono.

Tuttavia, a parere dell'autore, in merito all'indagine sull'interesse pubblico al contenimento del consumo di suolo, due sono le osservazioni che ne conseguono: per un verso è opportuno prendere atto dell'inadeguatezza della legislazione vigente nel suddetto tema; dall'altro, invece, è indispensabile porre l'accento sulla portata giuridica innovativa della questione afferente la tutela della risorsa naturale suolo.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

## **CONTRATTI**

### **Contratti pubblici**

Nel commento intitolato "I criteri interpretativi relativi alle procedure di concordato preventivo per gli appalti pubblici: la rilettura dell'Anac", a cura di Brunella Biancaniello, avvocato, funzionario doganale, pubblicato sulla rivista on line "Il Quotidiano per la P.A.", (04/05/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, con la determinazione n. 5/2015 l'ANAC ha attuato delle modifiche ai criteri interpretativi relativi alle procedure di concordato preventivo in ordine agli appalti pubblici, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuità aziendale), con lo scopo di evitare che le imprese in crisi vedano preclusa la possibilità della continuità aziendale proprio nel momento in cui si preannuncia la presentazione del relativo piano.

Secondo il Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, la normativa italiana, soprattutto quella che concerne la disciplina degli appalti pubblici, avrebbe bisogno di una riforma che ne semplifichi e nel contempo, ne snellisca norme e procedure. In proposito, il DDL di iniziativa governativa A.S. 1678 sulla Delega Appalti (si tratta di una delega la Governo per l'attuazione delle ultime Direttive comunitarie in tema di appalti vale a dire la Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali) è stato migliorato con l'adozione, l'8 aprile 2015, di un nuovo testo base che ne riscrive le norme passando dagli attuali 600 articoli (tra codice e regolamento d'attuazione) ad una forma più *light* composta da 300 disposizioni al massimo.

Nel nuovo testo si prevede di conferire all'ANAC nuovi poteri di controllo e raccomandazione, un'ampia funzione di vigilanza e la possibilità reale di adottare sanzioni. Nel frattempo, comunque, l'Autorità guidata da Cantone, prosegue nella sua funzione tesa a chiarire le norme vigenti. In particolare con la determinazione n. 5/2015, la sopracitata Autorità ha apportato delle modifiche ai criteri interpretativi inerenti la procedura di concordato preventivo, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuità aziendale). L'intervento di detta Autorità ha lo scopo di evitare che le imprese in crisi si vedano preclusa la possibilità della continuità aziendale proprio nel momento in cui preannunciano la presentazione del relativo piano.

I punti su cui si è maggiormente focalizzata l'attenzione dell'autrice sono i seguenti: il concordato preventivo, cui segue quello in "bianco", il concordato in continuità ed i contratti in corso di esecuzione.

## CULTURA – BENI CULTURALI

Sulla Rivista Aedon di arti e diritto on line sono stati pubblicati i seguenti articoli redatti da insigni studiosi:

*"Il grimaldello dei tagli di spesa nella riorganizzazione del Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo)", a cura di Marco Cammelli, emerito di diritto amministrativo presso l'università di Bologna;*

*"La riforma dell'amministrazione centrale del Mibact tra continuità e discontinuità", a cura di Giorgio Pastori, emerito di diritto amministrativo presso l'università cattolica del Sacro Cuore di Milano;*

*"La riforma dell'amministrazione periferica", a cura di Girolamo Scullo, ordinario di diritto amministrativo presso l'università di Bologna;*

*"I nuovi musei statali: un primo passo nella giusta direzione", a cura di Pierpaolo Forte, associato di diritto amministrativo presso l'università del Sannio di Benevento;*

*"Gli archivi nella riforma dei beni culturali", a cura di Lorenzo Casini, associato di diritto amministrativo presso l'università "La Sapienza" di Roma.*

I testi degli articoli sono reperibili al seguente indirizzo:

<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2015/1/idx115.htm>

## DIRITTO COSTITUZIONALE

### Il tema della famiglia

Nel saggio intitolato "Il mosaico della famiglia tra dettato costituzionale, giurisprudenza e realtà sociale", a cura di Anna Papa, associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l'università "Parthenope" di Napoli, si rileva che il tema sopracitato, nei suoi svariati significati e nella sua evoluzione delle forme, si trova da tempo al centro di un intenso dibattito. Le unioni possono essere di varie tipologie e, assumere, quindi, una valenza plurale, il cui unico elemento unificante è rappresentato dalla stabile comunione di vita e di affetti, che consente di ricondurle tutte nel novero costituzionalmente tutelato delle formazioni sociali. Le medesime presentano punti di intersezione che però non ne consentono la sovrapposibilità e che, per questo motivo, sono oggetto sul piano giuridico di regole e orientamenti giurisprudenziali differenziati. Un mosaico della famiglia, quindi, dove risulta difficile

individuare il nucleo essenziale, di questa primaria forma di aggregazione umana, alla cui definizione concorrono elementi diversi, quali il dettato costituzionale e la legislazione che ad esso si ispira, le Carte europee dei diritti e la giurisprudenza che su di esse si fonda; la rappresentanza politica chiamata a definire la volontà popolare sebbene nei limiti del dettato costituzionale.

Nel testo l'autrice si sofferma, in particolare, sui seguenti punti: la nozione costituzionale di famiglia e matrimonio; la famiglia di fatto quale società naturale; le nuove istanze: le coppie *same sex* e la problematica valorizzazione della policromaticità del mosaico.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.rivistaaic.it>

## GIUSTIZIA

### La nuova legge sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati

Nel commento intitolato "La nuova legge sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati. Inquadramento storico-sistemico e profili problematici", a cura di Michele Nisticò, assegnista di ricerca presso l'università del Salento, si sottolinea che è da poco entrata in vigore e precisamente il 19 marzo 2015, la legge 27 febbraio 2015, n. 18, che modifica in diversi punti la Legge del 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilità civile dello Stato-giudice. I punti salienti concernono in particolar modo le significative implicazioni costituzionali. Sul piano dei profili costituzionali il tratto principale è costituito dalla necessità di comporre le esigenze dell'indipendenza con quelle della responsabilità. Di conseguenza, visto che nessuno ritiene veramente ipotizzabile un inquadramento dei magistrati fuori dalla categoria dei dipendenti pubblici, il problema che ne deriva consiste nel fatto di come conciliare l'indiscutibile peculiarità delle funzioni che essi esercitano con la norma costituzionale che disciplina la responsabilità. La tensione tra quest'ultima e l'indipendenza, non va irragionevolmente esasperata e solo per il fatto che entrambe sono previste dalla Costituzione; è opportuno aggiungere, in

merito, che non è per nulla scontato che la massima indipendenza debba escludere la responsabilità (viceversa), ben potendosi al contrario sostenere, che la credibilità dei magistrati poggia anche sulla responsabilità dei medesimi.

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: la responsabilità civile per fatto del giudice e i principi costituzionali, la disciplina del codice di procedura civile ed i tratti salienti della responsabilità nella L. 13 aprile 1988, n. 117; il fallimento di quest'ultima legge, le accuse di corporativismo giudiziario ed i difetti genetici della legge; la c.d. clausola di salvaguardia; il cammino della Corte di Giustizia da Francovich alla condanna dell'Italia nel giudizio per infrazione; distinguere le scelte politiche dalle impostazioni dell'Ordinamento dell'UE; la L. 27 febbraio 2015, n.18; la tecnica legislativa, i profili innovativi, i dubbi; le notazioni conclusive sulla riforma.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.osservatorioaic.it>

## ELEZIONI

### Approvata la nuova legge elettorale denominata "Italicum"

Si informa che, in data 4 maggio 2015, è stato approvato definitivamente il testo della nuova legge elettorale "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", in vigore dal 1° luglio 2016.

Le novità principali introdotte dal testo concernono: - *La soglia di sbarramento*. Con l'Italicum la soglia di sbarramento che consente l'accesso alla Camera, prima prevista all'8%, scende al 3% e diventa unica, senza distinzioni tra partiti singoli e coalizioni; - *Il premio di maggioranza*. Ritoccata

in aumento invece la percentuale necessaria per ottenere il premio di maggioranza, portata dal 37% al 40%, il cui raggiungimento comporterà l'attribuzione del 55% dei seggi. Il premio di maggioranza non sarà però riconosciuto alle coalizioni ma alle singole liste e qualora nessuna di esse raggiungerà la percentuale indicata, si procederà al ballottaggio senza la possibilità di successivi apparentamenti tra liste; - *Le candidature e i collegi*. I capilista saranno scelti dai partiti (in numero di 100), ogni partito presenterà 6 o 7 candidati eletti con due possibili preferenze, con alternanza di



genere. Il nuovo sistema elettorale prevede la suddivisione di oltre 600mila elettori su 100 collegi plurinominali. Valle D'Aosta e Trentino Alto Adige saranno escluse dal sistema proporzionale, poiché si continuerà a votare in 9 collegi uninominali; - *La norma antiflipper*. Per evitare di sfavorire le liste più piccole, viene introdotta la c.d. norma anti flipper per diminuire l'incidenza della casualità nell'attribuzione dei seggi, dopo il calcolo a livello nazionale. I seggi saranno dunque assegnati secondo un meccanismo di ripartizione in base al quale la lista che ha ottenuto più voti cede il seggio a quella più piccola, dove quest'ultima ha raccolto più

consensi; - *Le circoscrizioni estere*. Per i cittadini italiani che si trovino all'estero per motivi di lavoro, di studio o per cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi, è prevista la possibilità di votare per corrispondenza. Possono votare per la circoscrizione estero anche i militari in missione all'estero, anche in Paesi con cui l'Italia non intrattiene rapporti diplomatici.

Per ulteriori e più ampi approfondimenti in tema si rimanda al seguente sito:

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=71019>

## ENTI LOCALI

### Riforma costituzionale degli Enti Locali

Nel commento intitolato "Nell'attesa (forse vana) della Carta delle Autonomie il legislatore statale (dai decreti 'salva Italia' alla legge n. 56/2014) e la Corte costituzionale (sent. 50/2015) riscrivono la geografia ordinamentale della Repubblica", a cura di Silvio Gambino (UniCal), pubblicato nella Rassegna di Astrid (Cop. n. 223 del 30/04/2015), l'autore ripercorre brevemente le tappe più significative che hanno condotto nel 2014 all'approvazione della L. n. 56 (c.d. Delrio).

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: le origini e l'evoluzione del modello autonomistico; i rapporti tra Regioni ed Enti Locali, nella lenta attuazione del sistema autonomistico; il conferimento di funzioni amministrative regionali agli enti locali, le comunità montane e l'esercizio delle funzioni associate; le riforme costituzionali, sistema regionale locale e (abrogazione) dei controlli amministrativi; la riforma costituzionale e il Titolo V e la legislazione di revisione della spesa pubblica (d.l. 95/2012, convertito in legge, 135/2012), legge Delrio (Legge 56/2014), giurisprudenza della Corte costituzionale (sentt. 220/2013 e 50/2015): dalla Carta delle autonomie alla nuova geografia istituzionale della Repubblica.

Si rammenta in proposito che al pari di tutte le istituzioni, anche quelle regionali e le autonomie locali minori stanno vivendo una stagione molto complessa e difficile caratterizzata da interventi legislativi tesi a contrastare la crisi economica e da una situazione complessiva del sistema regionale-locale, che sembra poco accorta alle difficoltà, di tipo gestionale e relative al riparto territoriale delle funzioni amministrative, che emergono nel settore autonomistico minore, nonché alle tendenze neo-statalistiche sia della legislazione statale sia del medesimo orientamento del Giudice delle leggi. Solo recentemente è intervenuta una legge di istituzione delle città metropolitane, di riordino delle province e delle Unioni di Comuni. L'indirizzo legislativo contenuto in siffatta legge dovrà rapportarsi in sede attuativa con la riforma del Titolo V della Costituzione e del bicameralismo paritario, nonché con le pretese delle Regioni nella decisione sulla allocazione delle funzioni amministrative già provinciali. Questa crisi economica in corso, quindi deve costituire per le istituzioni regionali e per le autonomie locali del Paese un'opportunità da non perdere, al fine della razionalizzazione della mappa territoriale dei poteri e delle relative forme di esercizio delle funzioni amministrative, che sia rispettosa del modello

autonomistico previsto nella Costituzione e delle esigenze (partecipative e funzionali)

delle diverse comunità territoriali.

## LAVORO

### Domanda ed offerta di lavoro

Nell'articolo intitolato "Domanda ed offerta di lavoro. Alte qualificazioni", a cura di Francesca Jacobone e Lavinia Borea, pubblicato sulla Rassegna di Astrid (Cop. n. 223 del 30/04/2015), si rileva che migliorare il rapporto di lavoro significa trattare essenzialmente tre questioni principali.

La prima concerne gli aspetti della domanda di lavoro e cioè come è formulata, comunicata e, come può essere promossa tramite adeguate politiche attive; la seconda, invece, si basa su come l'offerta è costruita dai diversi attori che intervengono in gioco. La terza pone attenzione agli strumenti che definiscono l'incontro tra domanda e offerta, come operano, che canali utilizzano, quali sono le tempistiche di cui si avvalgono e come vanno ad impattare sull'aggiornamento. A parere delle autrici, una proposta concreta di intervento deve affrontare le tre questioni sopracitate in modo organico.

Oggi, a causa della crisi economica che investe il nostro Paese, il potenziale datore di lavoro è obbligato a formulare la domanda di lavoro in modo estemporaneo. Per porre rimedio a questa difficoltà occorre una programmazione con un *forecasting* affidabile a medio termine e capacità di aggregazione, analisi e monitoraggio dei dati e dei trend settoriali, come del resto già avviene negli altri Paesi. Per questo motivo si ritiene che la programmazione debba essere

condotta da un'azione pubblica insieme alle associazioni che operano nei contesti di riferimento.

Lo stesso Ministro della Cultura, Comunicazione e Industria Creativa ha commissionato un *report per l'industry, Next Gen Review*, che ha fornito 20 raccomandazioni che vanno oltre i temi dell'*industry*, che affrontano i temi del *gap* tra domanda e offerta di lavoro, cui il Governo ha poi dato una risposta, contribuendo in tal modo ad un dialogo costruttivo.

Ma la grande vera novità di questa analisi è costituita dal puntare su una forza lavoro più qualificata che possa contribuire al cambiamento tecnologico e al miglioramento complessivo della qualità della vita. Infatti, a parere delle autrici, quattro sono le priorità principali da perseguire per rilanciare l'Europa: - migliore funzionamento dei mercati del lavoro; - forza lavoro più qualificata; - maggiore qualità e migliori condizioni di lavoro; - politiche più incisive per promuovere domanda e offerta di lavoro. Si rammenta in merito, che al centro del sistema permane l'individuo, con la sua capacità di adattamento, e solo un soggetto, adeguatamente formato e specializzato, potrà contribuire alla crescita collettiva, realizzando con gli altri individui simili, una sorta di economia civile inclusiva, generando valore aggiunto, ricchezza in generale.



## PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### Assenze nella P.A.

Nel commento intitolato "SOS assenze nella P.A.: il punto della situazione", a cura di Sylvia Kranz, dirigente dell'Ufficio Associato Interprovinciale Prevenzione e Risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro – Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA), pubblicato sulla rivista "Azienditalia – Il Personale" n. 4 del 2015, a pag. 191, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si indaga, dopo quanto successo nel periodo di Capodanno, a Roma Capitale (che registrò assenze ingiustificate giustificate dai medici tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, con 634 certificati medici presentati dagli adenti della Municipale), ma anche a Bari, dove nelle stesse giornate tra i dipendenti dell'azienda pubblica del trasporto urbano, AMTAB erano assenti in 109 su 417 (il 26%). Questo

fenomeno è in continuo aumento, al punto che ogni giorno, gli assenti per permessi e malattie ammontano a 2.798 unità (ferie e riposi settimanali esclusi), di cui 1294 per malattia e 460 per la Legge n. 104. Nel testo ci si chiede quali sono gli strumenti di cui dispongono le Pubbliche Amministrazioni per difendere l'organizzazione dai possibili abusi e garantire ai cittadini l'effettuazione di servizi efficienti ed efficaci.

Inoltre, l'autrice in particolare, pone l'attenzione sui seguenti punti: Le indagini dell'Autorità Giudiziaria accadute per i casi di Capodanno; i casi di assenza ingiustificata mediante certificazione medica falsa; i casi di assenza priva di valida giustificazione; altre tipologie di assenza; l'effettività dei controlli sulle malattie.

### Pubblica Amministrazione

Nel commento intitolato "Riforma della P.A.: verso uno *spoils system* rafforzato?", a cura di Giuseppe Panassidi, Avvocato in Verona, (Cop. n. 5/2015), pubblicato da LexItalia, l'autore pone attenzione alla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni e riforma del *management* pubblico (notazioni a margine del DDL n. 1577, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato il 30 aprile 2015 dal Senato). Tale testo deve passare ora all'esame della Camera con tempi brevissimi di calendarizzazione. Il medesimo è composto da 16 articoli, incluso il 9-bis sulla semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di ricerca aggiunto con un emendamento, il quale contiene anche fra l'altro, la delega al Governo per la riforma della dirigenza pubblica (artt. 9 e 12). Il Governo, in proposito, è tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: - costruzione di tre ruoli unici (statale, regionale e locale), accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento; - accesso a ciascuno dei tre ruoli per corso-concorso, con

un periodo obbligatorio di praticantato come funzionario e un esame a conclusione di uno specifico percorso formativo, oppure per concorso unico a tempo determinato, con ricollocazione nella qualifica di funzionario nel caso di mancato superamento di un apposito esame per accedere, a scadenza dell'incarico iniziale, a tempo indeterminato; - conferimento del singolo incarico dirigenziale a seguito di apposita selezione pubblica svolta o validata, a seconda che trattasi o meno di dirigenti generali, da un'apposita commissione nazionale; durata quadriennale dell'incarico, con possibilità di rinnovo, senza una nuova selezione pubblica, per una sola volta e per due anni; - collocamento in disponibilità dei dirigenti senza incarico, con il pericolo del licenziamento nel caso di mancato ricollocaimento dopo un certo periodo, anche presso altre pubbliche amministrazioni, società pubbliche e settore privato; - semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e tra queste e il settore privato; - mantenimento della possibilità di conferire incarichi dirigenziali fiduciari, attraverso

procedure selettive e comparative, nel limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti (30 per cento per gli enti locali).

L'autore, non potendo al momento ancora esprimere un giudizio compiuto, poiché in attesa del testo definitivo e in attesa anche del Decreto Legislativo da adottarsi dal Governo entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, fornisce solo alcune prime valutazioni sull'impianto generale della riforma e pertanto, ravvisa come unica è vera novità l'estensione della precarietà, oggi

limitata al *top management* e ai segretari comunali, a tutti i dirigenti, con la conseguente instabilità della burocrazia. Pertanto, a parere dell'autore, la riforma in esame risulta essere addirittura dannosa, in quanto rischia di vanificare il criterio di riparto dei ruoli e delle responsabilità fra vertice politico e quello burocratico che sembrerebbe volersi rafforzare, ma che, invece, sembra destinato a restare una mera enunciazione di principio.

## REGIONI

### **DDL n. 1872 della Regione dell'Umbria del 24/04/2015 "Istituzione dell'Agenzia regionale del Lavoro".**

Con la seguente proposta si intende perseguire l'Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro della Regione Umbra, tenendo conto del processo di riorganizzazione della *governance* del mercato del lavoro, nel quadro normativo statale vigente oltre che del nuovo assetto istituzionale delle Province, in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Delrio) e della conseguente assunzione in capo alla Regione delle competenze in tema di mercato del lavoro, che sono attualmente nell'ordinamento regionale assegnate alle Province dalla L. 25 novembre 1998, n. 41 e successive modificazioni. Detta proposta intende quindi dare attuazione al processo di riforma in materia di collocamento, incontro di domanda ed offerta di lavoro anche in mobilità geografica, delle politiche attive del lavoro, incluse quelle formative, di apprendimento permanente e di

orientamento, modificando le competenze già assegnate alle Province dalla vigente disciplina prevista dalla L.r. n. 41 del 1998 e smi e che il DDL n. 1872 riassegna alla Regione.

Il testo è composto da 12 articoli, di cui il primo è finalizzato all'Istituzione dell'Agenzia regionale del lavoro, quale ente strumentale della Regione, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, mentre il secondo, ne individua le funzioni. I restanti articoli disciplinano gli organi dell'Agenzia, loro composizione, attività e durata, oltre che le risorse strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Regione.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglio.regione.umbria.it>

**L.R. PUGLIA 23 marzo 2015 n. 12 "Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno"**

Con la presente legge, la Regione in armonia con la Costituzione, nel rispetto dello Stato e in conformità con l'ordinamento europeo, concorre allo sviluppo della convivenza della comunità regionale pugliese attraverso un sistema di interventi finalizzati alla diffusione della cultura della legalità, rivolti alle giovani generazioni per la promozione dell'impegno sull'osservanza delle norme di diritto e contro ogni forma di criminalità e per il contrasto ai fenomeni di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale.

La legge consegue tali obiettivi attraverso: a) interventi per l'educazione, formazione e ricerca; b) sostegno alla cittadinanza attiva e promozione della legalità per le imprese; c) promozione di politiche locali per la legalità e contrasto al crimine organizzato; d) valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata; e) sostegno alle vittime di mafia, di criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere; f) promozione giornata della memoria e dell'impegno; g) obbligo di costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia.

Le iniziative sono da realizzarsi anche presso scuole e università tramite percorsi di educazione sui temi della legalità, della memoria e dell'impegno indirizzati in via prioritaria ai giovani; attività di educazione non formale, volontariato civico e

apprendimento sul campo; attività di ricerca e formazione per la conoscenza dei fenomeni di criminalità organizzata; attività di formazione e aggiornamento professionale per insegnanti, educatori e operatori sociali e culturali; produzione di materiale didattico per l'elaborazione di percorsi di educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado, progetti rivolti al recupero della memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata e scambi interscolastici e viaggi di istruzione.

La normativa rende obbligatoria la costituzione di parte civile della Regione Puglia nei procedimenti penali inerenti reati di mafia.

La legge inoltre riconosce il "rating di legalità" quale strumento utile a incentivare le imprese a operare nel rispetto dei principi di legalità, attraverso comportamenti aziendali improntati alla correttezza, trasparenza ed eticità ed istituisce, mediante regolamento, un "Rating di legalità degli enti locali" finalizzato a riconoscere e valorizzare le iniziative attuate dagli enti locali per il perseguimento degli obiettivi indicati, nella medesima legge.

Il testo della presente legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.regione.puglia.it>